

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	3
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	20

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Venerdì 1° agosto 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Dà quindi la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2551, che dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, già approvato dal Senato della Repubblica.

Fa presente, in via preliminare, che il provvedimento, originariamente composto di 21 articoli, a seguito delle modifiche intervenute nell'altro ramo del Parlamento, risulta ora costituito da 35 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Segnala, in primo luogo, che il Capo I, recante le disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, include 13 articoli, dall'articolo 1 all'articolo 6-*quater*.

Più in dettaglio, rileva che l'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni in materia di utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. La norma, nel modificare l'ar-

articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, da un lato, estende l'utilizzo del predetto Fondo agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori e, dall'altro, prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del medesimo Fondo per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara, risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 2 integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, dettata dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse debbano tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del medesimo Fondo non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso.

Il comma 3 interviene sulla disciplina del Fondo da ripartire in favore delle amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede in particolare che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei ministri interessati.

Il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti

pubblici di lavori, inserendo al suo interno una disposizione volta a permettere la conclusione dei lavori per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per i quali non si sia provveduto all'effettivo aggiornamento della voce « lavori » del quadro economico sulla base della applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera. Si prevede che, al ricorrere di tali circostanze, le amministrazioni responsabili dell'attuazione possono chiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Il comma 3-*ter* reca un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 e la relativa copertura, per il finanziamento degli adempimenti necessari per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso in relazione all'attuazione della procedura di cui al precedente comma 3-*bis*.

Fa quindi presente che l'articolo 2 reca una serie di disposizioni in materia di realizzazione di interventi infrastrutturali.

In particolare, il comma 1 prevede il trasferimento di una quota delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del comune di Venezia e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela.

Il comma 2, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli

istituti penitenziari, incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il comma 3 stanziava 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,8 milioni di euro per l'anno 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.

I commi da 4 a 7 recano un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari a 20 milioni di euro per il 2025, disponendo in merito alla destinazione e ai criteri di riparto di tale somma.

Il comma 8 autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport. Le medesime risorse sono quindi oggetto di utilizzo da parte dell'articolo 16 del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Il comma 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana », con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che i proventi delle sanzioni del Codice della strada possano essere destinati, entro specifici limiti, anche al finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

I commi 9-ter e 9-quater, anch'essi introdotti dal Senato, autorizzano una spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, prevedendo altresì la relativa copertura degli oneri previsti.

Il comma 10 attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza, con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 11 milioni per l'anno 2025 il Fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), provvedendo altresì alla relativa copertura finanziaria.

Infine, il comma 10-ter, introdotto anch'esso dal Senato, autorizza una spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, individuando la relativa copertura finanziaria.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, consente la proroga fino al 31 dicembre 2033 della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

Osserva che, secondo quanto previsto dal comma 1, tale proroga può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, previo rilascio, da parte di uno o più soggetti professionalmente qualificati individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'asseverazione volta a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di garantire adeguati flussi di cassa e l'equilibrio economico e gestionale della stessa.

Il successivo comma 2 prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisca anche le neces-

sarie modifiche dello statuto sociale della società.

Fa poi presente che l'articolo 3, modificato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di reti di trasporto e infrastrutture stradali.

In particolare, il comma 1 istituisce e disciplina il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, nel quale confluiscono risorse a vario titolo iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Il comma 2 istituisce, all'interno del Fondo, una specifica sezione in cui affluiscono le risorse assegnate per la realizzazione di alcuni interventi oggetto di decadenza ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 3 fissa al 31 dicembre 2025, per i soggetti beneficiari delle risorse, il termine per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti legate alla realizzazione degli interventi previsti dall'allegato 1 al decreto in esame, a pena di decadenza, fermo restando che i soggetti beneficiari sono autorizzati a concludere le fasi autorizzative già avviate, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

Il comma 4 introduce dal 1° gennaio 2026 una ricognizione annuale degli interventi in corso, tramite l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volti a verificare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente e lo stato di avanzamento dei progetti.

Il comma 5 dispone che, con il decreto di cui al comma 4, si provvede ad assegnare le risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità agli interventi oggetto di decadenza.

Il comma 6 incrementa di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076, della

legge n. 205 del 2017, relativa a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Il comma 7 dispone che le risorse previste dal citato comma 1076 per gli anni dal 2025 al 2028 devono essere ripartite tra le province e città metropolitane in base a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto in esame e che all'erogazione si procede con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028.

Il comma 8, modificato dal Senato, prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia modificato il decreto di ripartizione delle risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, mentre il comma 9 specifica che le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi del predetto allegato 2 per gli anni dal 2025 al 2028 e rimaste inutilizzate per il mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal precedente comma 8 sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023 e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, sono oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6.

Il comma 11 dispone che, con il decreto di cui al comma 8, si provveda altresì a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane ammessi a finanziamento dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo

2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca del medesimo finanziamento.

Il comma 12 prevede che le risorse relative alle assegnazioni decadute ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo in commento siano destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Avverte quindi che l'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica reca una serie di modifiche alla disciplina delle cosiddette « medie opere », introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Le modifiche, riguardano, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023, ma non utilizzate, l'eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione, ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo, il termine di ultimazione dei lavori, i casi di revoca del finanziamento e i termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale.

Fa altresì presente che l'articolo 4 reca disposizioni in favore delle zone colpite da eventi sismici.

In particolare, il comma 1 proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune de L'Aquila e dei comuni del cratere del sisma del 2009.

I commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dal Senato, disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento « Casa Italia », per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al predetto Dipartimento.

Il comma 2 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016

dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Il comma 3, come modificato dal Senato, stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal *superbonus* 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 4 reca disposizioni volte alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 3.

Il comma 5 proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

Infine, il comma 5-*bis*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della regione Sicilia.

Osserva che l'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame presso il Senato, stabilisce che le risorse stanziare per il 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare alcuni interventi nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), pari a 300.000 euro, possono essere utilizzate anche per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della citata Strategia.

Evidenzia che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono, nell'ambito della quota delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, estendono a ciascun anno del triennio 2025-2027 l'accantonamento di risorse, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per la realizzazione di specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le risorse per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 sono pari a 42 milioni di euro. I finanziamenti concernono strutture, anche private accreditate, eroganti prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e strutture, anche private accreditate, eroganti specifiche tipologie di trattamenti di specifiche neoplasie maligne.

I commi 3 e 4 incrementano l'autorizzazione di spesa relativa all'erogazione dell'indennità per il pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 incrementa la dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni

di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato, mentre il comma 7 incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore.

Il comma 7-*bis*, inserito dal Senato, differisce dall'anno 2024 all'anno 2027 la decorrenza dell'estensione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua, posti, con riferimento ad alcuni fondi, dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ricordo, al riguardo, che, in base a tali criteri, l'erogazione delle risorse spettanti in ciascun anno a ogni ente territoriale – nel caso del Fondo in oggetto, alle regioni – è preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente, mentre le eventuali somme non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo.

Segnala poi che l'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte all'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca, prevedendo che il predetto Istituto possa partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* operanti nella gestione di presidi ospedalieri, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale.

Rileva che i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedono, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, che sostituisce solo per il medesimo anno l'esonero

contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, già previsto a decorrere dallo stesso anno ma non ancora attuato e di cui viene ora differita la decorrenza all'anno 2026.

Per quanto riguarda specificamente le lavoratrici madri con tre o più figli, la predetta forma di integrazione al reddito concerne esclusivamente i mesi, o le relative frazioni, in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tale esclusione è prevista in quanto, per l'anno 2025, così come anche per l'anno 2026, resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, prevista dalla legge di bilancio per il 2024. L'integrazione al reddito di cui ai commi 1 e 2 in esame è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua. L'integrazione al reddito in esame è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso di madre con tre o più figli.

Il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 e alla relativa copertura.

Osserva, altresì, che l'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la disciplina del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche, al fine di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, che cosa si intenda per buono per la frequenza di asili nido, pubblici e privati e prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per i benefici in oggetto, presentata dal genitore e accolta, produca effetti anche per gli anni successivi, previa verifica dei

requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

Segnala, inoltre, che l'articolo 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 6-*quater*, anch'esso introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Passando all'analisi delle disposizioni contenute nel Capo II, ricorda che esso reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche ed è costituito dagli articoli da 7 a 18-*bis*.

In particolare, evidenzia, anzitutto, che l'articolo 7 modifica la disciplina relativa al *payback* dovuto dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In particolare, il comma 1 riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la disposizione è stata integrata al fine di stabilire che, fino alla scadenza del predetto termine e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono al-

tresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso.

Il comma 1-*bis*, inserito dal Senato, prevede che per le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano già provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali sono riconosciuti gli importi effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1, in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 1-*ter* demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

Il comma 2 disciplina le modalità attraverso le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

Il comma 4 regola i criteri e le modalità di assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma di una quota del fondo istituito dal comma 3.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al

comma 1 e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano possono chiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

Il comma 5 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Il comma 6 prevede, fermo restando quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2025 in materia di governo dei dispositivi medici, che per le attività disciplinate dall'articolo in esame il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3.

Evidenzia che l'articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, la cosiddetta «*Sugar Tax*», provvedendo alla valutazione dei relativi oneri e rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 20 per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Segnala che l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente è preclusa l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.

Rileva, altresì, che l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale abbiano effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Osserva che l'articolo 10, come modificato dal Senato della Repubblica, modifica, al comma 1, il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività. In particolare, si dispone che i soggetti persone giuridiche regolarmente iscritti nella sezione speciale Registro operatori valute virtuali del registro delle attività di cambiavalute possano presentare istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025, al fine di continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al 30 giugno 2026, anziché fino al 30 dicembre 2025, o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del citato regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione di talune direttive europee in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. Le modifiche concernono, in particolare, gli obblighi posti in capo alle piccole e medie imprese quotate, i compiti del revisore o della società di revisione, i termini per l'applicazione delle norme del medesimo decreto legislativo n. 125 del 2024, in base al soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità, nonché il termine per la conduzione di taluni compiti di studio affidati al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB.

Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina delle con-

tribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale.

Infine, i commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, egualmente introdotti dal Senato, prevedono, da un lato, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2026, della Segreteria antiusura a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del Fondo antiusura presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e, dall'altro, l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 108 del 1996, in materia di usura.

Rileva che l'articolo 11 reca disposizioni volte al contrasto del riciclaggio.

In particolare, il comma 1 reca modifiche al ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti *non profit* a fini terroristici. Vengono, inoltre, precisate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche.

Il comma 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, estendendo alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Stabilisce, infine, ulteriori condizioni per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.

Segnala che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici, stabilendo che l'accredito in favore del soggetto beneficiario entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.

Osserva, inoltre, che l'articolo 13, al comma 1, prevede che faccia parte del consiglio di amministrazione di Cassa di risparmio e prestiti Spa anche il direttore generale dell'Economia.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, esclude la sussistenza di rapporti di corre-

lazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, ai rapporti in oggetto non si applicano le regole, definite dalla stessa società sulla base dei principi stabiliti dalla CONSOB ai sensi del citato articolo 2391-*bis* del codice civile, volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. Si limita, inoltre, l'ambito delle società che, avendo determinati rapporti con un'altra società, rilevano al fine della determinazione delle ineleggibilità presso il collegio sindacale di quest'ultima società; in base all'intervento normativo in esame, infatti, il suddetto ambito è costituito solo dalle società, diverse comunque da Stato e pubbliche amministrazioni, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale oppure per finalità di natura economica o finanziaria.

Il comma 1-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso il Senato, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 88 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto n. 2440 del 1923, in forza della quale le norme regolamentari vigenti in materia sono modificate dal Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Segnala, inoltre, che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di turismo.

In particolare, il comma 1 dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammmodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 44

milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 2 prevede che le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o termali o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle misure dettate dal comma 1 e rinvia all'articolo 20 per l'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi, nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati.

Il comma 5 differisce dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto.

Inoltre, il comma 6 proroga al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso, ai sensi del comma 7.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e, in ogni caso, non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria in oggetto riguarda le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il termine del 31 dicembre 2025, che viene ora prorogato al 31 dicembre 2026.

Rileva che l'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria e autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di rifinanziare il Fondo

per la cultura per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Evidenzia, poi, che l'articolo 15, al comma 1, estende anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse residue del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

Il comma 2, inoltre, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025, mentre il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della filiera suinicola di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 37 della legge n. 206 del 2023, sopprimendo la destinazione delle risorse del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo al finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

Il comma 3-ter, aggiunto dal Senato, specifica che le imprese zootecniche beneficiarie degli indennizzi per i danni causati dalla malattia «lingua blu» sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti.

Infine, il comma 3-quater, introdotto anch'esso dal Senato, autorizza l'ANCI a destinare una quota delle proprie disponibilità residue, nella misura di 1.500.000 di euro, al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Osserva che l'articolo 16 reca, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive*, al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria. All'Istituto viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e, in base alle modifiche apportate in sede referente, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, inoltre, che la fondazione possa avvalersi non solo della collaborazione di università e istituti universitari di ricerca, ma anche di organizzazioni internazionali. Da ultimo, si prevede che il contributo iniziale alla fondazione, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.

In base a quanto previsto dal comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, si dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto della fondazione, prevedendo che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza viene integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 16.

Fa presente che l'articolo 16-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rifinanzia l'autoriz-

zazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Rileva, altresì, che l'articolo 16-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) di un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Segnala, inoltre, che l'articolo 17 prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 1 prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto « Fondo 394 », gestito da SIMEST, per finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata.

Il comma 2 prevede che gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina *de minimis* sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni.

I commi 3 e 4 estendono la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal « Fondo 394 » anche per gli investimenti effettuati in India e nel continente africano, includendo tra i beneficiari anche le *start-up* innovative e le PMI innovative, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate.

Ai sensi del comma 5, nel rispetto di determinate condizioni e del regime *de minimis* sugli aiuti di stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul « Fondo 394 ».

Il comma 6 specifica che, per quanto riguarda il finanziamento dei crediti all'esportazione, sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smo-

bilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

Osserva che l'articolo 18, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce modifiche alle disposizioni in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, si prevede che nel concetto di « investimenti qualificati » si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati.

Il comma 2 modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* effettuati dalle Casse di previdenza private e dalle forme di previdenza complementare, prevedendo che i suddetti investimenti, a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento, incrementati al 5 per cento per l'anno 2026 e al 10 per cento a partire dall'anno 2027, del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016, stabilisce ulteriori condizioni – ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali di cui sopra – per le Casse di previdenza privata e le forme di previdenza complementare che effettuano investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Il comma 4 introduce una modifica all'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018, quale norma che individua i Fondi per il *Venture Capital*.

Segnala, infine, che l'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza una spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo straordinario alle emittenti televisive e radiofoniche locali utilmente collocate nelle graduatorie approvate per il medesimo anno 2025.

Passando all'esame delle disposizioni del Capo III del decreto-legge in esame, segnalo che esso reca disposizioni in materia di enti territoriali e include gli articoli dal 19 al 19-ter.

In particolare, evidenzia, anzitutto, che il comma 1, lettera a), dell'articolo 19 interviene sulla lettera a) del comma 932-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Quest'ultima disposizione stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del comune di Roma, Roma Capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. La lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento prevede che la suddetta disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo in commento introduce, dopo il comma 932-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 145 del 2018, un nuovo comma 932-ter, ai sensi del quale, tra l'altro, si prevede che Roma Capitale attui il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel

suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che le risorse di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 44 del 2023, destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione Calabria ai fini di specifiche assunzioni, contemplate nei commi da 3-bis a 3-quater.1 del medesimo articolo del citato decreto-legge, siano attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.

Il comma 1-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza il comune di Lampedusa e Linosa ad assumere a tempo determinato tre dirigenti per l'attuazione del Piano di interventi infrastrutturali necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche ed economiche connesse ai flussi migratori.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, prevede la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Rileva, altresì, che l'articolo 19-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, esclude, a partire dal 1° gennaio 2026 e a talune condizioni, gli aeroporti situati nel territorio della Regione Siciliana dall'ambito di applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. L'articolo reca, inoltre, disposizioni concernenti la conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni della Regione Siciliana afferenti agli scali aerei interessati dalle disposizioni del

medesimo articolo, la regione stessa e lo Stato.

Passando ad illustrare, infine, il Capo IV, recante le disposizioni finanziarie e finali del provvedimento e costituito dagli articoli 20 e 21, rappresenta, in primo luogo, che l'articolo 20, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, rifinanzia, al comma 1, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, il comma 2 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento che non recano un'autonoma disposizione di copertura, mentre il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle restanti disposizioni del decreto-legge.

Osserva, infine, che l'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Da ultimo, per ulteriori approfondimenti, anche rispetto ai profili finanziari del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che la Commissione è chiamata ad esaminare l'ennesimo provvedimento d'urgenza adottato nel corso della legislatura corrente, caratterizzato da una estrema eterogeneità di contenuti, evidenziando che la Camera dei deputati è ora chiamata a esaminare il decreto in tempi quanto mai ristretti e senza, evidentemente, possibilità alcuna di apportarvi modificazioni, in ciò precludendo in radice lo svolgimento di qualsiasi attività istruttoria da parte dei competenti organi parlamentari.

Intende, in secondo luogo, richiamare l'attenzione sul grave tentativo perpetrato dalla maggioranza parlamentare, sventato solo grazie all'attento presidio dei gruppi di opposizione, di introdurre nel testo dei decreti-legge all'esame del Senato della Repubblica, modifiche riguardanti la disciplina di taluni istituti fondamentali di diritto del lavoro. Si riferisce, in particolare, alla discutibile proposta, formulata nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 92 del 2025, di operare una vera e propria riscrit-

tura delle regole della contrattazione collettiva, e alla proposta, formulata nell'ambito dell'esame del decreto ora in discussione, di precarizzare ulteriormente le condizioni dei lavoratori con contratto di somministrazione, prevedendo l'estensione della durata massima delle missioni presso il medesimo utilizzatore. Evidenzia, a tal proposito, la contraddittorietà di tali iniziative normative rispetto alle dichiarazioni pubbliche, anche recenti, della Presidente del Consiglio Meloni, volte a sottolineare l'esigenza di procedere a una riforma organica e modernizzatrice del mondo del lavoro.

Richiama l'attenzione, inoltre, su un *blitz* emendativo riuscito alla maggioranza di Governo, in forza del quale è stato introdotto, nel provvedimento in esame, l'articolo 2-bis, che prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2033 l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa». Si tratta, a suo avviso, di una misura di cui, da un lato, non è dato comprendere la *ratio*, considerando che i Giochi olimpici e paralimpici invernali sono destinati a concludersi nei prossimi mesi di febbraio e marzo, e sulla quale, dall'altro lato, sono stati mossi rilievi dal Quirinale, invero già sollevati in occasione del tentativo della maggioranza, poi non riuscito, di inserire un emendamento di contenuto analogo nell'ambito del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, in occasione del suo esame da parte dell'Assemblea della Camera.

Nel riservarsi, pertanto, di intervenire ulteriormente durante la successiva fase di esame delle proposte emendative che saranno presentate, preannuncia in conclusione l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento nel suo complesso considerato, sottolineando come il decreto sia privo di una chiara linea d'azione politica, come dimostrato dalla estrema disorganicità delle numerose ed eterogenee disposizioni di cui si compone.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, si associa preliminarmente alle considerazioni svolte su un piano più generale dal deputato Grimaldi in ordine all'oggettiva difficoltà per

la Camera dei deputati di esaminare con la dovuta attenzione un decreto-legge rispetto al quale è risaputa l'impossibilità di apportare modifiche, per di più nel contesto di una tempistica della discussione estremamente ridotta. Al riguardo, evidenzia come l'oramai conclamato abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, combinato alla eccessiva eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti adottati, comportamenti, come logica conseguenza, la sostanziale umiliazione del lavoro degli organi parlamentari.

Come già ricordato dal deputato Grimaldi, osserva altresì che, nel corso dell'esame presso il Senato, la maggioranza di Governo, con un vero e proprio *blitz* emendativo, ha tentato, sia pure inutilmente, grazie all'efficace azione di contrasto dei gruppi di opposizione, di inserire nel provvedimento una profonda revisione di taluni istituti fondamentali del diritto del lavoro, facendo peraltro seguito a un analogo tentativo di recente compiuto, altrettanto vanamente, in occasione dell'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Reputa estremamente grave il suddetto tentativo, esperito in assenza di qualsivoglia previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonostante la Presidente del Consiglio Meloni abbia recentemente proclamato la necessità di pervenire a un nuovo patto sociale tra datori di lavoro e lavoratori, al fine di affrontare le sfide che l'attuale contesto internazionale pone anche sul fronte economico e del lavoro.

Osserva, inoltre, che il predetto tentativo è stato compiuto a danno, soprattutto, di una corretta applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce la proporzionalità delle retribuzioni alla quantità e alla qualità dell'attività svolta da ciascun lavoratore, da interpretare oggi anche nell'ottica di una effettiva parità di trattamento tra uomini e donne. Ricorda, in proposito, anche il tentativo, già richiamato dal deputato Grimaldi, di apportare modifiche in senso peggiorativo, sotto il profilo

delle tutele, alla disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

Più in generale, ritiene che il provvedimento in esame sia privo di una visione strategica e di una chiara linea di indirizzo politico, che sarebbero necessarie ai fini della risoluzione di alcune delle sfide epocali che anche il nostro Paese è chiamato ad affrontare, dall'inasprimento dei dazi commerciali alle difficoltà registrate nei processi della transizione verde e di quella digitale. Osserva, piuttosto, come il provvedimento in esame si limiti a stanziare finanziamenti, spesso modesti, per interventi o misure privi di ampio respiro e tra loro disorganici, ovvero a prevedere una mera rimodulazione di risorse già esistenti.

In tale quadro, come già rilevato rispetto al decreto-legge n. 92 del 2025 stigmatizza la riduzione delle risorse destinate alle misure di sostegno alla povertà, che vengono utilizzate a vario titolo per il finanziamento di misure di tutt'altro genere, proprio mentre i recenti dati relativi all'erogazione dell'assegno di inclusione ribadiscono la necessità di intervenire in tale ambito con ben altra determinazione.

Considera, altresì, del tutto carenti le disposizioni del provvedimento relative alle infrastrutture, nonché altrettanto insufficienti e sprovviste del necessario carattere di strutturalità, le misure di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli previste dall'articolo 6 del provvedimento, che appaiono del tutto inidonee a superare la storica discriminazione ancora esistente tra uomini e donne in ambito lavorativo. A tal proposito, ribadisce, come già ripetutamente proposto, peraltro, dal gruppo del Partito Democratico, l'esigenza di introdurre, nel nostro ordinamento, l'istituto del congedo parentale paritario tra i genitori.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo in videoconferenza, denuncia, in via preliminare, come la compressione dei tempi di esame parlamentare del provvedimento, peraltro particolarmente esteso dal punto di vista contenutistico, rappresenti l'ennesimo episodio di svilimento della funzione parlamentare perpetrato da questo Governo. In proposito, segnala, altresì, come

sin dalla lettura dello stesso titolo del provvedimento, che fa riferimento ad attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale nonché in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, sia possibile ravvisare il contrasto del decreto-legge in esame con i criteri di necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, e con i principi di omogeneità di contenuto, in più occasioni ribaditi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In tal senso, evidenzia come l'incapacità del Governo di effettuare una seria programmazione legislativa consegna, di fatto, il monopolio dell'attività legislativa a una decretazione d'urgenza che individua soluzioni immediate e contingenti, ma non è strutturalmente idonea a definire un quadro programmatico di soluzione dei grandi problemi del Paese.

Nel condividere le considerazioni già espresse dai deputati dell'opposizione che lo hanno preceduto, evidenzia come, a suo avviso, l'unica disposizione apprezzabile del provvedimento sia quella in materia di *bonus* edilizi prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 4. In particolare, richiama l'articolo 4, comma 2, che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, riconosce la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento. In proposito, sottolinea come il Governo, che più volte ha contestato la misura del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, dimostri, con l'introduzione di tale disposizione, la rilevanza di tale misura e la necessità di reintrodurla nell'ordinamento.

Con riferimento, poi, all'articolo 7, in tema di *payback* dovuto dalle aziende produttrici dei dispositivi medici, sottolinea come la soluzione individuata dal Governo vada esclusivamente a vantaggio delle grandi aziende, penalizzando quelle di piccole dimensioni, che costituiscono la larga maggioranza delle imprese operanti nel settore.

Sottolinea, inoltre, la scarsa rilevanza, dal punto di vista economico, della dispo-

sizione prevista dall'articolo 9 del provvedimento, che dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. In proposito, evidenzia come alla stessa siano associati esigui effetti di minor gettito pari a circa 5 milioni di euro nell'anno 2025. Ritiene, quindi, che una disposizione di così scarso rilievo economico non possa ritenersi caratterizzata da necessità e urgenza, tanto più che si tratta di una previsione che, essendo rivolta a collezionisti d'arte, favorisce, anche in tal caso, la parte più facoltosa del Paese.

Analogamente, ritiene che l'ulteriore proroga della data di entrata in vigore della cosiddetta « *Sugar Tax* » sia esclusivamente volta a favorire le grandi aziende produttrici di tali prodotti, peraltro con un costo rilevante a carico della collettività, pari a 142 milioni di euro di minori entrate previste per l'anno 2025.

Denuncia come l'inserimento nel provvedimento in esame della proroga dell'operatività fino al 31 dicembre 2033 della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » costituisca, in primo luogo, una grave scortesia istituzionale nei confronti del Quirinale, che aveva espresso forti perplessità in ordine a tale disposizione al momento della presentazione, alla Camera, di una proposta emendativa di contenuto analogo occasione dell'esame del decreto-legge n. 96 del 2025. Come già segnalato in occasione dell'esame in sede consultiva di tale proposta emendativa, poi ritirata, evidenzia, sul piano del merito, che la proroga della menzionata società non è in alcun modo necessaria, dal momento che la stessa avrebbe comunque potuto continuare a operare fino a conclusione delle attività a cui era preposta.

Nel ricordare che le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale stimano una crescita molto contenuta del prodotto interno lordo nel nostro Paese, pari allo 0,5 per cento nel 2025, rileva l'inadeguatezza del provvedimento in esame a invertire tale tendenza e a creare le condizioni per una crescita economica significativa.

Preannuncia, quindi, l'orientamento contrario del proprio gruppo sul complesso del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto che il relatore e la rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,

dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Dopo aver ricordato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata il prossimo lunedì 4 agosto, alle ore 10.

La seduta termina alle 12.35.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
C. 2551 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

3

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0156930